

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 14

“Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l’abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell’ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e l’integrazione sociale della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, valorizza e promuove attività dirette a prevenire e contrastare la solitudine e l’abbandono sociale, con particolare riferimento alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa degli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nel campo dell’ascolto utilizzando strumenti telefonici e multimodali o altre modalità di ascolto.

Art. 2.

(Tipologia di interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1:

- a) istituisce la Giornata regionale dell’ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale di cui all’articolo 3;
- b) sostiene e organizza campagne informative istituzionali volte a far conoscere i servizi erogati dagli enti pubblici e dagli enti del terzo settore, che operano nel campo dell’ascolto come strumento di contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale;
- c) promuove progetti volti a prevenire la solitudine e l’abbandono sociale di soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione ai progetti presentati dai piccoli comuni.

Art. 3.

(Giornata regionale dell’ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle attività degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che operano nel campo dell’ascolto come strumento di contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale, la Regione istituisce la Giornata regionale dell’ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale, da celebrarsi ogni anno il 21 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’ascolto.

Art. 4.

(Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'ascolto e il contrasto all'abbandono sociale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con deliberazione, l'Osservatorio regionale per l'ascolto e il contrasto all'abbandono sociale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto:
 - a) dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato con funzione di presidente;
 - b) dall'assessore alla sanità o suo delegato;
 - c) da otto rappresentanti degli enti del terzo settore che svolgono attività finalizzate al sostegno dei soggetti in condizioni di abbandono sociale, di cui almeno uno individuato tra realtà specializzate in mediazione interculturale, in grado di intercettare forme di isolamento connesse a barriere linguistiche, culturali o migratorie;
 - d) da un rappresentante designato, di concerto, dalle associazioni rappresentative degli enti locali;
 - e) dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
 - f) dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
 - g) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
 - h) da un rappresentante designato dal coordinamento regionale degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
3. L'Osservatorio ha il compito di:
 - a) effettuare il monitoraggio delle esigenze che emergono dall'attività di ascolto;
 - b) proporre campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, anche presso le scuole secondarie di secondo grado, i centri d'incontro, gli spazi di comunità, i centri interculturali, i luoghi informali di aggregazione sociale e i luoghi di incontro spontanei, sull'esistenza dei centri di ascolto;
 - c) svolgere la funzione di coordinamento tra gli enti del terzo settore che operano nel campo delle finalità di cui all'articolo 1;
 - d) redigere una relazione annuale al settore regionale competente per materia sulle iniziative da intraprendere.
4. I rappresentanti degli enti del terzo settore di cui al comma 2, lettera c), sono individuati dalla Giunta regionale a seguito di specifico bando.
5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.
7. L'Osservatorio è convocato, con cadenza quadrimestrale, dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 5.

(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo che disciplina, in particolare:
 - a) le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio;
 - b) le strategie per realizzare le attività dell'Osservatorio;
 - c) le attività per sensibilizzare al tema dell'ascolto da attuarsi in occasione della Giornata regionale di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per

far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 2025

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 74

"Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale"

- Presentata dai Consiglieri regionali Magliano, Sacchetto il 27 febbraio 2025.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 28 febbraio 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 14 luglio 2025 con relazione di maggioranza di Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Nadia CONTICELLI, Giulia MARRO, Alberto UNIA.
- Approvata in Aula il 22 luglio 2025, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 12 voti non partecipanti.